



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ADRAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2011

Riconoscimento in sede di reclutamento da parte delle pubbliche
amministrazioni dei servizi prestati in forma flessibile

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il quadro normativo sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni trova il proprio fondamento nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In tale decreto legislativo si prevede che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dallo stesso decreto legislativo e, tuttavia, si prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di avvalersi, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Si tratta di modalità dirette a migliorare la complessiva funzionalità dell'organizzazione amministrativa.

Oltre a queste forme di lavoro, la pubblica amministrazione può avvalersi di altre forme negoziali quali, ad esempio, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che si connettono a rapporti di lavoro che vedono il collaboratore prestare la propria opera a favore di un soggetto senza essere suo dipendente, e dunque in maniera autonoma, ma necessariamente coordinata con quella del committente, e continuativa. Esiste, pertanto, un collegamento funzionale con l'attività del committente che, a sua volta, può fornire istruzioni. Anche in questo caso, l'esperienza maturata consente al lavoratore di acquisire una significativa cono-

scenza delle problematiche che ciascuna amministrazione affronta e delle specifiche modalità operative della stessa.

Va tuttavia evidenziata una questione relativa al raccordo tra queste forme di lavoro e le ordinarie procedure di reclutamento poste in essere dalle pubbliche amministrazioni per dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato; questione che non può peraltro prescindere dal principio sancito dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione che, a presidio dell'imparzialità dell'agire amministrativo, prevede la regola del concorso per l'accesso agli impieghi pubblici. Si tratta di una regola che - va sottolineato in via incidentale - sul piano normativo non ha, comunque, un valore assoluto, atteso che in quello stesso comma si prevede che l'accesso mediante concorso avviene salvo i casi stabiliti dalla legge.

Pertanto, muovendosi all'interno del principio ora richiamato, il presente disegno di legge è diretto a valorizzare l'esperienza derivante dall'aver prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni attraverso le forme di lavoro prima ricordate, riconoscendo in tali casi un punteggio nelle procedure di reclutamento cui dovessero dare luogo le stesse pubbliche amministrazioni al fine di instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Lungi dal riconoscere riserve di posti, il disegno di legge si pone nella direzione di consentire alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di esperienze lavorative già maturate presso di esse, consentendo anche un più rapido inserimento dei lavoratori nelle strutture amministrative medesime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Le procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni prevedono il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le stesse per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o mediante convenzioni.

